

**SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE FUNZIONALE AD USO ALBERGHIERO DELLE
EX-PALAZZINE UFFICI DI FIERA MILANO RHO**

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

Come da indicazioni al punto 14.1 dell'avviso si richiede una Cauzione bancaria.
In alternativa, sarebbe possibile presentare una Garanzia assicurativa?

CHIARIMENTO N. 1

Si precisa che la cauzione prevista dall'avviso di manifestazione di interesse, necessaria per la partecipazione alla procedura selettiva, dovrà essere costituita da un versamento in contanti presso l'Istituto bancario indicato al punto 14.1.
Altre forme di garanzia non sono consentite.

QUESITO N. 2

In riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente siamo a chiedere se in aderenza a quanto previsto nelle ultime sentenze del Consiglio di Stato in tema di subappalto (es. Sentenza C.D.S. n. 10162 del 22/12/2025), nelle quali viene chiarito che il subappalto assume una funzione qualificante piena quando viene utilizzato per supplire alla mancanza di SOA in una categoria scorporabile e che quindi non si tratta, quindi, di una scelta organizzativa rimessa alla fase esecutiva, ma di un elemento che indice direttamente sulla legittimità dell'offerta è possibile partecipare alla manifestazione di cui trattasi con categoria SOA OG1 che copra l'intero importo posto a base di gara e dichiarazione ad hoc in cui viene dichiarata l'intenzione a ricorrere al subappalto integrale per la categoria scorporabile OG11.

CHIARIMENTO N. 2

Come chiarito al punto 16.1 dell'avviso di manifestazione di interesse, Fondazione Fiera Milano è un soggetto di diritto privato e, come tale, non è tenuta ad osservare quanto prescritto dal Codice degli appalti pubblici e opera secondo il Codice civile e le proprie regole interne. Tanto premesso, tutti i requisiti di ammissibilità alla procedura di selezione in oggetto previsti al punto 8 dell'avviso di manifestazione di interesse, ivi inclusi i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, devono essere posseduti direttamente dall'operatore economico concorrente. Pertanto, non è ammesso il subappalto con funzione qualificante al fine di sopperire alla carenza, in capo all'operatore economico, della categoria SOA scorporabile OG11 classifica VII.

QUESITO N. 3

In riferimento alla procedura in oggetto ed ai "requisiti di ammissibilità di cui al punto 8 lettera a) requisiti di capacità tecnico – organizzativa si comunica che la scrivente è in possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche:

OG1 classe VIII

OG11 classe V,

OS28 classe IV BIS

OS30 classe V

Ai sensi della normativa vigente del codice degli appalti, le classifiche possedute consentono di partecipare ed eseguire lavori fino all'importo incrementato di un quinto. Tutto ciò premesso, con la presente si chiede conferma della piena ammissibilità della nostra partecipazione come operatore economico singolo.

CHIARIMENTO N. 3

Come già riportato nel chiarimento n. 2, si ribadisce che Fondazione Fiera Milano è un soggetto di diritto privato. Ciò premesso, si conferma che il possesso del requisito minimo costituito dalle categorie e classifiche SOA di cui al punto 8.1 lett. a1) costituisce requisito necessario di ammissibilità alla procedura di selezione.

QUESITO N. 4

Si chiede conferma che la qualifica OG11 o le categorie OS28 – OS30 siano in quanto scorporabili subappaltabili al 100% e quindi essere oggetto di subappalto necessario. In caso affermativo chiediamo conferma che sia sufficiente dichiararne la volontà in sede di manifestazione di interesse.

CHIARIMENTO N. 4

Si veda il riscontro al chiarimento n. 2 sull'inammissibilità del subappalto con funzione qualificante. Senza pregiudizio per quanto precede, si rimanda al chiarimento n. 5 per quanto riguarda l'individuazione dei limiti al subappalto.

QUESITO N. 5

Si chiede indicazione della percentuale di subappalto delle categorie previste (Ossia: OG1, OG11 o OS28 – OS30).

CHIARIMENTO N. 5

Ad integrazione di quanto previsto dal punto 12 dell'avviso di manifestazione di interesse, si precisa che è ammesso il subappalto della categoria prevalente e della categoria scorporabile in misura non superiore del 40% dell'importo di ciascuna di tali categorie.

QUESITO N. 6

Si chiede conferma che il mancato possesso della categoria scorporabile OG11 o OS28 – OS30, ferma la volontà di subappaltare la stessa, sia causa di mancato invito alla successiva fase della procedura.

CHIARIMENTO N. 6

Si conferma, come già indicato nel chiarimento n. 3, che il possesso del requisito minimo costituito dalle categorie e classifiche SOA di cui al punto 8.1 lett. a1) costituisce requisito necessario di ammissibilità alla procedura di selezione.

QUESITO N. 7

Con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito all'indicazione delle categorie e qualifiche SOA.

In particolare, rileviamo che la somma degli importi da Voi indicati per gli impianti meccanici e per gli impianti elettrici ammonta complessivamente a euro 9.000.000. Alla luce di tale importo, chiediamo conferma se, per la categoria OG11, possa ritenersi sufficiente il

possesso della classifica VI (fino a euro 10.329.000).

In alternativa, qualora le lavorazioni siano ricondotte alla categoria OS28, con un importo pari a euro 3.200.000, chiediamo se sia sufficiente il possesso della classifica IV-bis, anziché della classifica V da Voi indicata. Analogamente, per la categoria OS30, con importo lavori pari ad euro 5.800.000, chiediamo conferma se possa ritenersi sufficiente il possesso della categoria V incrementata del 20% in luogo della categoria VI.

CHIARIMENTO N. 7

Come già riportato nel chiarimento n. 2, si ribadisce che Fondazione Fiera Milano è un soggetto di diritto privato. Ciò premesso, si conferma che il possesso del requisito minimo costituito dalle categorie e classifiche SOA di cui al punto 8.1 lett. a1) costituisce requisito necessario di ammissibilità alla selezione.

QUESITO N. 8

Al punto 8.3 al capoverso 3 è scritto: con riferimento al punto 8.1 lett. a1), il soggetto mandatario/capogruppo deve essere in possesso, per l'intero, almeno dell'attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 classifica VIII, mentre il **soggetto mandante/i soggetti mandanti deve/devono essere in possesso, per l'intero, almeno dell'attestazione SOA per la categoria scorporabile OG11 classifica VII o, in alternativa, delle attestazioni SOA per le categorie OS28 classifica V e OS30 classifica VI.**

In caso di due mandanti, entrambi devono avere il requisito OG11 Classifica VII o il requisito può essere raggiunto dalla somma delle due SOA?

CHIARIMENTO N. 8

Nel caso rappresentato, si conferma che almeno una delle due mandanti deve essere in possesso, per l'intero, del requisito richiesto, che quindi non può derivare dalla somma delle SOA OG11 in possesso delle due mandanti.

In alternativa al possesso, da parte di almeno una mandante, della categoria SOA OG11 classifica VII per l'intero, è ammessa la partecipazione dell'operatore economico ove le due mandanti siano in possesso l'una della categoria scorporabile OS28 classifica V per l'intero e l'altra della categoria scorporabile OS30 classifica VI per l'intero.